



CONSORZIO TURISTICO DUE GIARE

Tra i Comuni di

Albagiara, Baradili, Curcuris, Gonnosnò, Pompu, Senis, Sini, e Villa Verde

S T A T U T O

INDICE

CAPO I ELEMENTI GENERALI

Art. 1 - Costituzione, denominazione e scopi	pag. 5
Art. 2 - Capacità e modi di azione	pag. 5
Art. 3 - Sede	pag. 5
Art. 4 - Durata	pag. 5
Art. 5 - Modificazioni statutarie	pag. 6
Art. 6 - Ammissione al Consorzio. Estensione dei servizi ai Comuni non aderenti	pag. 6
Art. 7 - Recesso	pag. 6
Art. 8 - Cessazione e scioglimento	pag. 6
Art. 9 – Controversie. Arbitrato obbligatorio rituale	pag. 6

CAPO II GESTIONE FINANZA E CONTABILITA'

Art. 10 - Criteri di gestione	pag. 7
Art. 11 – Bilancio	pag. 7
Art. 12 - Patrimonio	pag. 8
Art. 13 – Corrispettivi ai Comuni per le assegnazioni di beni	pag. 8
Art. 14 – Sorte del patrimonio in caso di recesso dal Consorzio.	pag. 8
Art. 15 - Sorte del patrimonio in caso di scioglimento del Consorzio.	pag. 8
Art. 16- Mezzi di finanziamento	pag. 9
Art. 17 - Riparto delle spese di funzionamento	pag. 9
Art. 18 – Conto consuntivo	pag. 9
Art. 19 - Contratti ed appalti	pag. 9
Art. 20 - Servizio di tesoreria	pag. 9

CAPO III ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

Art. 21 - Gli organi	pag. 10
Art. 22 - L'Assemblea Consortile	pag. 10
Art. 23 – Composizione	pag. 10
Art. 24 - Funzionamento	pag. 11
Art. 25 – Competenza	pag. 11

Art. 26 – Deliberazioni	pag. 12
Art. 27 – Presidente del Consorzio	pag. 12
Art. 28 – Attribuzioni	pag. 13
Art. 29 – Consiglio di Amministrazione	pag. 13
Art. 30 - Elezione – decadenza	pag. 13
Art. 31 – Competenze	pag. 14
Art. 32 – Adunanze e deliberazioni	pag. 14
Art. 33 – Presidente del Consiglio di Amministrazione	pag. 15
Art. 34 – Vicepresidente	pag. 15
Art. 35 – Prerogative e responsabilità degli amministratori	pag. 15

CAPO IV ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI

Art. 36 - Principi e criteri generali	pag. 16
Art. 37 – Personale	pag. 16
Art. 38 – Segretario del Consorzio	pag. 16
Art. 39 – Direttore generale	pag. 17
Art. 40 – Responsabili dei Servizi	pag. 17
Art. 41 – Incompatibilità e responsabilità	pag. 18

CAPO V VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 42 – Rimozione e sospensione	pag. 18
Art. 43 – Revoca	pag. 18
Art. 44 – Decadenza	pag. 19
Art. 45 – Raccordo con gli Enti	pag. 19
Art. 46 – Interventi degli amministratori	pag. 19
Art. 47 - Revisore dei conti	pag. 19

CAPO VI TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE

Art. 48 – Trasparenza	pag. 19
Art. 49 - Albo delle pubblicazioni	pag. 20
Art. 50 - Accesso e partecipazione	pag. 20
Art. 51 - Azione popolare	pag. 20
Art. 52– Partecipazione utenti	pag. 21

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 53 – Funzione normativa

pag. 21

Art. 54 – Disposizioni finali

pag. 21

CAPO I

ELEMENTI GENERALI

Art. 1

Costituzione, denominazione e scopi

Tra i Comuni di Albagiara, Baradili, , Curcuris, Gonnosnò, Pompu, Senis, , Sini, e Villa Verde, è costituito, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (già art. 25 L. 8 giugno 1990 n. 142) e dell' art 40 della L. R. 2/2016 il Consorzio Turistico volontario denominato "Due Giare".

L'organizzazione consortile si prefigge di raggiungere i seguenti scopi:

- 1) Progettazione, promozione, esecuzione e gestione di piani ed opere di interesse turistico;
- 2) Promozione di iniziative atte allo sviluppo turistico, nonché al recupero, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, archeologiche, architettoniche, storiche, demoantropologiche e delle tradizioni locali presenti nel territorio del Consorzio;
- 4) Promozione ed esecuzione degli studi e delle iniziative necessarie allo sviluppo integrale del territorio nei suoi aspetti sociali e culturali ed alla valorizzazione del patrimonio identitario;
- 5) Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana e a quelle rivolte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale;

Il Consorzio agisce nel generale interesse, escluso ogni fine di lucro e le proprie attività non hanno alcuna valenza esterna.

Art. 2

Capacità e modi di azione

Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico e può compiere tutti gli atti direttamente o indirettamente funzionali al perseguimento dei suoi scopi.

Il consorzio può assumere partecipazioni in società di capitali, nonché aderire ad associazioni, entro i limiti stabiliti dal precedente comma.

Il consorzio può realizzare le opere ed esercitare i servizi pubblici previsti dall'art. 1 osservando le medesime norme dettate per gli enti locali

Il consorzio agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione e secondo il criterio della programmazione pluriennale, in coordinamento con la programmazione statale, regionale e locale di cui fa propri i presupposti e gli obiettivi.

Art. 3

Sede

Il Consorzio ha sede legale in Baressa (prov. OR) nella Via Roma 2

L'assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato.

Art. 4

Durata

La durata del consorzio è fissata in anni 30 (trenta) ed è rinnovabile.

Art. 5
Modificazioni statutarie

Le modifiche dello statuto sono approvate dall'assemblea dei sindaci con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei comuni.

Art. 6
Ammissione al Consorzio
Estensione dei servizi ai Comuni non aderenti

Possono essere ammessi al Consorzio altri Comuni che lo richiedono, con le modalità previste dall'art 6 comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000. compatibilmente con la situazione economica e patrimoniale del Consorzio stesso, in armonia con i programmi del Consorzio e la programmazione regionale. L'ammissione è deliberata e approvata con la procedura prevista dall'art. 5.

Compatibilmente con quanto previsto nel 1° comma è ammessa l'estensione di servizi del consorzio ai Comuni non consorziati che lo richiedano, nei termini e alle condizioni statuite dall'Assemblea consortile, regolando i conseguenti rapporti con apposita convenzione.

Art. 7
Recesso

Ogni singolo Comune facente parte del Consorzio può con proprio atto deliberativo, recedere dal Consorzio se non ritenga utile e conveniente continuare a far parte del Consorzio.

Art. 8
Controversie
Arbitrato obbligatorio rituale

Le controversie tra Consorzio e Comuni consorziali, o tra i Comuni stessi riguardanti il rapporto consortile, verranno deferite – ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile – al giudizio di un collegio composto da 3 arbitri, i primi due nominati uno per ciascuna parte e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra i primi due.

In caso di mancato accordo con la nomina del terzo arbitro, questi dovrà essere designato da Presidente del Tribunale di Oristano, su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto.

CAPO II

GESTIONE FINANZA E CONTABILITA'

Art. 9
Criteri di gestione

Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, di efficienza ed economicità ed ha l'obbligo di pareggio di bilancio.

Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
Si applicano al Consorzio le norme in materia di finanza locale.

Art. 10 Bilancio

L'ordinamento contabile e finanziario del Consorzio si informa alle disposizioni di legge applicate agli Enti Locali.

Nella redazione e predisposizione del bilancio annuale vanno osservati i principi dell'annualità, dell'unicità, della legalità, della veridicità, della pubblicità, e del pareggio economico-finanziario.

Il bilancio di previsione annuale è corredato dal Documento Unico di Programmazione , elaborato ai sensi di legge.

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio economico di previsione, predisposto in conformità dello schema di bilancio tipo, viene adottato dal Consiglio di amministrazione, dopo aver acquisito il parere del Revisore. E' è approvato dall'Assemblea consorziale entro il 31 dicembre o altro termine previsto dalla legge.

Gli allegati al bilancio sono quelli prescritti per i bilanci degli Enti Locali.

Art. 11 Patrimonio.

Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito dai beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi e le partecipazioni azionarie destinate al perseguimento degli scopi dell'Ente, realizzati o acquisiti direttamente da quest'ultimo ovvero conferiti dai Comuni aderenti.

Gli impianti e le opere adibiti ai servizi pubblici di competenza del Consorzio, di proprietà dei Comuni al momento dell'adesione, nonché quelli che verranno successivamente realizzati dai singoli Comuni, a loro cura e spese, verranno assegnati al Consorzio in proprietà, in affitto o in comodato.

L'occupazione da parte del Consorzio del suolo pubblico dei Comuni ad esso partecipanti sarà disciplinato da apposita convenzione.

Art. 12 Corrispettivi ai Comuni per le assegnazioni di beni.

Il corrispettivo delle assegnazioni in proprietà sarà commisurato al valore rivalutato di acquisizione del bene, al netto degli ammortamenti.

Il corrispettivo dei beni assegnati in affitto verrà fissato volta per volta e anno per anno, d'intesa con i Comuni interessati, in base al valore dei beni medesimi come sopra determinato e tenendo conto dell'utilità dei manufatti, del numero delle utenze e dei consumi dei comuni medesimi.

Per i beni eventualmente ceduti in comodato non sarà versato alcun corrispettivo.

Art. 13 Attribuzioni ai Comuni in caso di recesso dal Consorzio.

In caso di recesso dal Consorzio i beni mobili e immobili situati nel territorio del Comune costruiti dal Consorzio o ad esso già assegnati in proprietà, purché non necessari alla

prosecuzione del servizio da parte del Consorzio potranno essere attribuiti, su richiesta, al Comune recedente, il quale dovrà versare al Consorzio un corrispettivo commisurato, ai sensi del precedente articolo 12 comma 1, al netto della quota di sua spettanza, pari alla percentuale di contribuzione alle spese stabilita ai sensi del successivo art. 16.

La sorte dei beni del Comune recedente assegnati al Consorzio in affitto o comodato sarà definita dalle parti in via convenzionale.

Art. 14

Sorte del patrimonio in caso di scioglimento del Consorzio.

In ogni caso di scioglimento del Consorzio, il suo patrimonio verrà interamente devoluto all'Unione dei Comuni il cui territorio coincida anche parzialmente con quello dei comuni consorziati. In tal caso l'Unione subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al disciolto consorzio e ne acquisisce i beni, mobili e immobili, ed il personale

I beni già assegnati dal Comune al Consorzio a titolo di affitto o comodato saranno restituiti a quest'ultimo.

Art. 15

Mezzi di finanziamento.

Il consorzio persegue i suoi scopi mediante:

- a) i contributi dei Comuni consorziati specificati nell'allegato A);
- b) i proventi della gestione dei servizi e delle partecipazioni;
- c) i mutui e le obbligazioni;
- d) i contributi, i finanziamenti e le sovvenzioni di Enti pubblici e privati.

Art. 16

Riparto delle spese di funzionamento.

I contributi dei Comuni consorziati alle spese di funzionamento del Consorzio sono commisurati alla rappresentanza assegnata ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto. I criteri per la ripartizione delle spese di gestione dei servizi sono approvati, di volta in volta, dall'Assemblea Consorziale.

Art. 17

Conto consuntivo

Il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla miglior comprensione dei dati, viene presentato dal Responsabile del Servizio del Consorzio al Consiglio di Amministrazione.

Il conto viene adottato dal Consiglio e trasmesso nei cinque giorni successivi al Revisore per la predisposizione della relazione di accompagnamento.

Entro il termine previsto dalla legge di contabilità, la relazione del revisore e quella eventuale del Consiglio di Amministrazione, unitamente al conto, devono essere presentate all'Assemblea consorziale per l'approvazione.

Art. 18 **Contratti ed appalti**

Un apposito regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni di legge.

Nello stesso regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.

Art. 19 **Servizio di tesoreria**

Il Consorzio ha un proprio tesoriere.

Il servizio di tesoreria o di cassa viene affidato ad un istituto di credito, dopo aver ottemperato alle vigenti disposizioni e negoziato le condizioni dei servizi.

CAPO III

ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

Art. 20 **Gli organi**

Sono organi del consorzio:

- l'Assemblea consorziale;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;

Art. 21 **L'assemblea Consortile**

L'assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, diretta espressione degli Enti esponenti delle comunità locali nel cui seno gli Enti ausiliari mediano e sintetizzano gli interessi economici, sociali e politici rappresentati.

L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio, per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi.

Art. 22 **Composizione**

L'Assemblea è composta dal sindaco, o da un consigliere comunale suo delegato, di ciascun Comune aderente al Consorzio.

La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'assemblea devono avvenire per iscritto.

Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dalla legge e sono strettamente connesse alla perdita della qualifica di consigliere o sindaco del Comune.

Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con uguale responsabilità .

Le quote di partecipazione al Consorzio sono definite in misura uguale per ciascun comune aderente .

L'Assemblea, con la maggioranza che rappresenti almeno la metà delle quote, ha facoltà di modificare i criteri per il calcolo delle quote suddette.

L'approvazione delle nuove quote da parte dell'Assemblea del Consorzio è atto sufficiente per l'aggiornamento dello statuto senza ulteriore atto formale.

Art. 23

Funzionamento

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio che ne formula l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente; devono poi essere notificati ai rappresentanti dell'Assemblea a cura del Comune di appartenenza;

Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi almeno all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti ed a quello del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea e dei consiglieri degli Enti aderenti al Consorzio.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone. L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentano almeno la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione al Consorzio.

In caso di seduta deserta, l'Assemblea può deliberare in seconda convocazione da tenersi entro sei ore dalla prima convocazione anche dello stesso giorno sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentate.

Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta da uno o più componenti che rappresentino almeno il 25% delle quote di partecipazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissione, l'interessato informa i Servizi Territoriali degli Enti Locali della Direzione Enti Locali e Finanze competenti per territorio per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi da parte dell'Assessorato regionale degli Enti Locali.

Art. 24

Competenza

L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.

Compete all'Assemblea l'adozione dei seguenti atti fondamentali:

- a) la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consorzio;
- b) la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei casi e con la procedura disposti per l'ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali previsti dalla legge e negli altri casi previsti dal presente statuto;
- c) la determinazione delle indennità a favore dei vari componenti gli organi del Consorzio;
- d) l'approvazione degli indirizzi, dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e dei conti consuntivi;
- e) la deliberazione dei contratti di mutuo, l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- f) l'approvazione dei piani finanziari e delle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- g) l'approvazione degli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
- h) l'approvazione degli atti a contenuto "normativo" destinati ad operare anche nell'ordinamento generale, fatto salvo quanto previsto all'art. 31 comma 2 lett. c);
- i) l'approvazione dei criteri per le convenzioni con altri Enti Locali e soggetti diversi, per l'estensione dei servizi;
- l) la partecipazione a società di capitali o l'affidamento di attività/servizi mediante convenzione, limitatamente a parziali, settoriali o specifici aspetti e/o fasi della produzione di beni o servizi sociali;
- m) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e dei canoni, per i quali la legge attribuisce o consente l'esercizio della potestà tributaria e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi del Consorzio;
- n) l'espressione di pareri in ordine all'accettazione di nuove adesioni al Consorzio e di eventuali recessi, nonché la formulazione di proposte ai Comuni associati di modifiche allo statuto;
- o) la nomina del revisore dei conti;
- p) la competenza ad esercitare, altresì nei confronti degli altri organi del Consorzio, tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio comunale;
- q) la proposta agli Enti consorziati di eventuali modifiche statutarie e della convenzione;
- r) l'ammissione di altri Enti al Consorzio.

Art. 25 Deliberazioni

Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea, si applicano le norme dettate da apposito regolamento.

Alle sedute dell'Assemblea partecipa il segretario il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Art. 26
Presidente del Consorzio

Il presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea consorziale, nel suo seno per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello statuto.

Le funzioni del Presidente, in caso di impedimento sono assolte dal Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è l'organo di amministrazione dell'Ente, eletto dall'Assemblea consorziale all'interno del proprio seno.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un quinquennio e si compone di cinque consiglieri, compreso il Presidente.

I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

Art. 28
Elezione - decadenza

L'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consorzio avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, sulla base di una proposta, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti, contenente i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere.

La proposta è depositata almeno due giorni prima della seduta dell'Assemblea nella segreteria del Consorzio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti tanto ai consiglieri comunali.

Art. 29
Competenze

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva ad adottare i seguenti atti fondamentali per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea:

- a) bilancio preventivo e relative variazioni;
- b) bilancio pluriennale di previsione;
- c) conto consuntivo;
- d) le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolati da tariffe;
- e) l'ordinamento degli uffici e dei servizi e la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

Al Consiglio di Amministrazione altresì compete:

- a) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio e non attribuiti ad altri organi;
- b) deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;

- c) approvare il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali, che non determinano modifiche regolamentari;
 - e) presentare all'Assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi;
 - f) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;
 - g) adottare in via d'urgenza le deliberazioni relative a variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
- Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

Art. 30 **Adunanze e deliberazioni**

L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente, ordinariamente, in base alle esigenze o, comunque, a richiesta di almeno due consiglieri.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche;

Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti della Giunta comunale, in ordine all'istruttoria, i pareri, le forme e le modalità di redazione e pubblicazione; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 31 **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione che coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività;

Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti.

In particolare, il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;
- b) rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, sottoscrive le relative deliberazioni;
- c) firma la corrispondenza dei documenti relativi all'attività del Consiglio;
- d) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri;
- e) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi;
- f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, da sottoporre a ratifica nella prima adunanza successiva;
- g) può delegare, per singole materie, le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio;
- h) nomina il Segretario o il suo sostituto;

- i) nomina, se necessario, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Direttore generale;
- l) rappresenta e convoca l'Assemblea. Stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti consorziati;
- m) controlla l'attività complessiva dell'Ente, promuovendo indagini e verifiche sull'attività degli uffici;
- n) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni;
- o) compie tutti gli atti che nell'ambito del Comune, sono per legge riservati al Sindaco, nei confronti delle aziende speciali dipendenti.

Art. 32 **Vicepresidente**

Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente nominato ai sensi del precedente art. 26.

Art. 33 **Prerogative e responsabilità degli amministratori**

Agli amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano, con rinvio ricettizio, le norme previste dalla legge.

Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli Enti Locali.

I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare, alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

CAPO IV

ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI

Art. 34 **Principi e criteri generali**

Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.

L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente statuto e dagli appositi regolamenti, dai responsabili dei servizi del Consorzio. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre ai responsabili dei servizi spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Il Consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità.

Art. 35

Personale

Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.

Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina di settore e dai C.C.N.L. vigenti per il personale degli Enti Locali.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici e degli enti associati, previo consenso delle Amministrazioni interessate.

Art. 36

Segretario del Consorzio

Il Segretario del Consorzio viene nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'incarico verrà attribuito preferibilmente al Segretario comunale di uno degli Enti Locali facenti parte del Consorzio. Ad esso vengono attribuite le funzioni proprie dei segretari comunali, compresa l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi sociali individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio e le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservati dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.

Quale pubblico ufficiale autorizzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti, assolve alle funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi. In particolare partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali e roga i contratti dell'Ente.

Art. 37

Responsabili dei Servizi

I responsabili dei servizi esercitano le attribuzioni gestionali stabilite per ciascuno di essi nel regolamento, che si adegua ai principi e criteri fissati dalla legge e dal presente statuto.

Ad essi sono assegnate, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- a) sono preposti e responsabili, sia della direzione di strutture organizzative, che di specifici programmi o progetti loro affidati. Sono dotati di potestà autonoma di scelta dei procedimenti nell'ambito degli indirizzi e delle direttive ricevuti;
- b) predispongono programmi, progetti, ricerche, studi, proposte, bozze e schemi di atti e provvedimenti e relazioni;
- c) adottano gli atti di carattere organizzativo-gestionale del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dall'amministrazione;
- d) ordinano beni e servizi in osservanza delle norme vigenti, dei limiti e dei criteri fissati con i provvedimenti del Consiglio d'Amministrazione e del segretario comunale ;
- e) vigilano e controllano sull'attività del personale dipendente e verificano l'efficacia ed efficienza dell'apparato cui essi sono preposti, anche attraverso gli strumenti del controllo di gestione;
- f) stipulano contratti ed assumono la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, con l'osservanza dei principi del presente statuto, dei criteri e delle modalità fissati dal regolamento;
- g) adottano e sottoscrivono gli atti, anche a rilevanza esterna, di natura gestionale, per i quali sia stata attribuita o delegata la competenza in conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari;
- h) liquidano i compensi e le indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

- i) liquidano spese regolarmente ordinate;
- l) sottoscrivono gli ordini di pagamento e di incasso;
- m) adottano atti di mobilità interna al settore o al servizio cui sono preposti, autorizzano congedi, permessi, missioni, straordinari, con il rispetto della disciplina contrattuale in materia; propongono provvedimenti disciplinari, contestano addebiti ed adottano il richiamo scritto;
- n) per dovere d'ufficio o per impulso di organi funzionalmente sovraordinati, curano e provvedono, in conformità alle direttive del Segretario, a tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che devono essere adottati dall'Assemblea e dal Consiglio d'Amministrazione;
- o) curano e provvedono all'attuazione e all'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti esecutivi ed esecutori;
- p) adottano i provvedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo delle cauzioni;
- q) partecipano a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione anche esterne all'Ente;
- r) formulano e sottoscrivono pareri tecnico-contabili ed amministrativi;
- s) emanano direttive ed ordini nell'ambito delle loro attribuzioni;
- t) concorrono a determinare gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati dell'attività svolta dall'apparato;
- u) rilasciano nell'ambito del principio del diritto d'accesso, d'informazione e di trasparenza, documenti, notizie ed atti ai cittadini ed ai consiglieri con l'osservanza della normativa in materia.

Art. 39 **Incompatibilità e responsabilità**

A tutto il personale dipendente è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Consiglio di Amministrazione.

Il personale del consorzio è soggetto alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli enti locali.

CAPO V

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 40 **Rimozione e sospensione**

Il Presidente del Consorzio ed i componenti dell'Assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e negli altri casi e nelle forme previsti dalla legge.

Art. 41
Revoca

Il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia, approvata dall'Assemblea consortile con la maggioranza assoluta dei componenti, nelle forme e con le modalità previste dal D. Lgs. n. 267/2000. La mozione dovrà contenere la proposta relativa alla sostituzione dei nuovi componenti.

Alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei singoli componenti revocati, l'Assemblea provvede di norma nella stessa seduta su proposta del Presidente del Consorzio.

Art. 42
Decadenza

Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, comporta la decadenza dei suoi componenti.

La decadenza e' dichiarata dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Art. 43
Raccordo con gli Enti

Il Consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività trasmette per via telematica, a cura del Segretario, agli Enti associati copia di tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consorzio ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione, hanno il dovere di fornire, nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli Enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art. 44
Interventi degli amministratori

I componenti degli organi del Consorzio hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato.

Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

Art. 45
Revisore dei conti

Il revisore dei conti è eletto dall'Assemblea fra gli iscritti nell'elenco dei revisori dei conti.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze, consultare i responsabili dei servizi, nonché i rappresentanti dei Comuni e presentare relazioni e documenti all'Assemblea.

Il revisore, se invitato, assiste alle sedute dall'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VI

TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

Art. 46

Trasparenza

Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione. Norme regolamentari dettano la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia, con la tenuta di elenchi delle attività del Consorzio e la loro pubblicizzazione. Il Consorzio per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività utilizza altri mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili. Le modalità di presentazione, di deposito e di pubblicizzazione dei dati relativi, sono stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi.

Art. 47

Albo delle pubblicazioni

Gli atti degli organi dell'Ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili, con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle pubblicazioni", nella sede del Consorzio; contestualmente, gli atti vengono trasmessi per la pubblicazione, a tutti i Comuni che fanno parte del Consorzio. L'albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 48

Accesso e partecipazione

I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto all'articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente statuto. Il regolamento da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi, di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi. Allorché un provvedimento dell'Ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di essere informati e di intervenire nel procedimento. Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'Amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

Art. 49
Azione popolare

Ciascun elettore ha il potere di far valere azioni o di presentare ricorsi, innanzi alle giurisdizioni amministrative, quando l'Amministrazione non si attivi per tutelare un interesse dell'Ente.

Avuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino il Consiglio di Amministrazione, accertata l'insussistenza di un interesse personale dell'attore, con proprio atto motivato determina l'assunzione diretta della tutela dell'interesse dell'Ente ovvero fa constare l'assenza di tale interesse. In ogni caso avvisa il soggetto che ha intrapreso l'azione, delle proprie determinazioni.

Art. 50
Partecipazione utenti

Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.

A tal fine il Consorzio è impegnato a:

- assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
- promuovere e, se, richiesto, partecipare ad Assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
- curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee, e predisposizione di sussidi didattici;
- predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzione del servizio.

Il Consorzio predispone periodicamente, anche avvalendosi di Enti ed istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti dalla popolazione. I risultati sono comunicati agli enti associati.

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 51
Funzione normativa

Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.

La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 52

Disposizioni finale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e, in quanto compatibili, le norme previste per le aziende speciali.